

Modifiche allo Statuto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposta di revisione della Commissione Statuto

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 NATURA E FINALITÀ
- Art. 2 TITOLI DI STUDIO
- Art. 3 DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA
- Art. 4 INTERNAZIONALIZZAZIONE
- Art. 5 DIRITTO ALLO STUDIO
- Art. 6 DIRITTO ALLA COMUNICAZIONE, ALLA TRASPARENZA E ALL'INFORMAZIONE

TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 ATTIVITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- Art. 8 FONTI DI FINANZIAMENTO
- Art. 9 RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI
- Art. 10 ELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E
DI RICERCA
- Art. 11 REGOLAMENTI
- Art. 12 CODICE ETICO

TITOLO III. ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

- Art. 13 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ
- Art. 14 RETTORE
- Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE
- Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –ATTRIBUZIONI
- Art. 17 SENATO ACCADEMICO - COMPOSIZIONE
- Art. 18 SENATO ACCADEMICO – ATTRIBUZIONI
- Art. 19 MOZIONE DI SFIDUCIA.

CAPO II. ALTRI ORGANI DELL'UNIVERSITA'

- Art. 20 DIRETTORE GENERALE
- Art. 21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 22 NUCLEO DI VALUTAZIONE
- Art. 23 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
- Art. 24 COLLEGIO DI DISCIPLINA
- Art. 25 COMITATO UNICO DI GARANZIA

CAPO III. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

- Art. 26 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

SEZIONE I. DIPARTIMENTI

- Art. 27 DIPARTIMENTO
- Art. 28 CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
- Art. 29 GIUNTA DI DIPARTIMENTO

Art. 30 DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Art. 31 CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

SEZIONE II. STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 32 STRUTTURE DI RACCORDO
Art. 33 CONSIGLIO DI FACOLTÀ
Art. 34 PRESIDE DI FACOLTÀ

SEZIONE III. OFFERTA FORMATIVA

Art. 35 OFFERTA FORMATIVA
Art. 36 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO
Art. 37 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI ATENEO
Art. 38 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

TITOLO IV. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 39 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO
Art. 40 DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI
Art. 41 PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA
Art. 42 FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

TITOLO V. SERVIZI, APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 43 STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 44 ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE
Art. 45 PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE
Art. 46 CENTRI DI SERVIZI
Art. 47 SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO
Art. 48 SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO
Art. 49 REGOLAMENTO D'ATENEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA
CONTABILITÀ
Art. 50 CONTROLLO DI GESTIONE

TITOLO VI. RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Art. 51 OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI
Art. 52 ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 53 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"
Art. 54 AZIENDE AGRARIE

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 MODIFICHE DI STATUTO
Art. 56 NATURA DEI PARERI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Artt. 57-67

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1 NATURA E FINALITÀ

1. L'Università degli studi di Palermo, di seguito denominata Università o Ateneo, è un'istituzione pubblica che si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della *Magna Charta Universitatum* sottoscritta dalle Università europee. Sua precipua finalità è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, e dell'alta formazione.
2. L'Università è una comunità di ricerca scientifica e di alta formazione a cui partecipano a pieno titolo, nelle rispettive competenze e responsabilità, professori, ricercatori, studenti e personale tecnico amministrativo.
3. L'Università opera in collaborazione con enti, istituzioni pubbliche e private del territorio nazionale e dell'Unione Europea e con le comunità scientifiche di riferimento anche a livello internazionale.
4. Nel rispetto del principio di democraticità l'Università garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento, considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione e ne promuove l'integrazione.
5. Secondo i principi di trasparenza e di efficienza l'Università afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico. Ha piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.
6. L'Ateneo garantisce pari opportunità senza distinzioni di genere, orientamento sessuale, origine etnica, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni sociali e personali nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta.
7. L'Ateneo garantisce altresì il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso al lavoro, agli uffici pubblici e alle cariche accademiche, nonché nella stessa attività lavorativa.

Art. 2 TITOLI DI STUDIO

1. L'Università rilascia i titoli di studio consentiti dalla legge in base alla normativa vigente.
2. L'Università si impegna a valutare le richieste di riconoscimento di titoli esteri nel rispetto degli *standard* previsti dal Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore, in adesione alla Convenzione di Lisbona del 1997 sul riconoscimento dei titoli dell'istruzione superiore e comunque sulla base delle conoscenze e delle competenze acquisite dai candidati, rifiutando ogni possibile discriminazione.

Art. 3 DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA

1. L'Università promuove e sviluppa la didattica e la ricerca scientifica nel rispetto della natura, del genere umano e delle specie viventi. In armonia con i principi dello sviluppo sostenibile, delle garanzie per le future generazioni, della libera e pacifica convivenza fra i popoli.

2. L'Università considera prioritaria la dimensione internazionale della didattica e della ricerca scientifica e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a perseguirla.
3. Al fine di favorire la qualità della ricerca scientifica e della didattica l'Università assicura ai propri docenti e a tutto il personale impegnato nella ricerca l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione e l'ammodernamento delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, anche allo scopo di consentire la mobilità e favorire la dimensione internazionale della ricerca.

Art. 4 INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. L'Università favorisce e promuove l'internazionalizzazione della didattica e della ricerca. In particolare l'Università si impegna a:
 - a. favorire tutte le forme di cooperazione scientifica e didattica per la circolazione del sapere nella comunità scientifica internazionale;
 - b. promuovere la stipula di accordi, la creazione di consorzi con istituzioni straniere di alto profilo culturale e la partecipazione a reti internazionali;
 - c. facilitare l'accesso di studenti e ricercatori stranieri alle proprie strutture e la loro partecipazione ad ogni forma di selezione per il conferimento di titoli o altre opportunità di ricerca o formazione;
 - d. favorire il rilascio di titoli di studio congiunti in collaborazione con Atenei stranieri;
 - e. incentivare la mobilità internazionale di docenti e di studenti;
 - f. perseguire il carattere internazionale dell'insegnamento e della propria offerta formativa, anche attraverso l'impiego di lingue straniere della comunità scientifica internazionale di riferimento come lingua di insegnamento nei propri corsi di studio.
2. Per realizzare questi obiettivi, l'Università individua un organo deputato alle attività di internazionalizzazione e si impegna ad adottare un Piano strategico per l'internazionalizzazione.

Art. 5 DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Università assume ogni iniziativa volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria, in accordo con i principi contenuti nella Costituzione e delle normative vigenti.
2. L'Università si impegna ad assumere ogni iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio di soggetti con diversa abilità o con diverse dinamiche di apprendimento.
3. Il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.
4. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 6 DIRITTO ALLA COMUNICAZIONE, ALLA TRASPARENZA E ALL'INFORMAZIONE

1. In attuazione dei principi di trasparenza e di efficacia dell'azione amministrativa l'Università promuove sia la comunicazione esterna, rivolta ai cittadini, alla collettività e agli altri enti, sia la

comunicazione interna rivolta agli studenti, al personale tecnico amministrativo, docente e ai collaboratori di ricerca dell'Ateneo.

2. L'Università persegue tali finalità con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione delle informazioni, anche tramite l'individuazione di un'apposita funzione di coordinamento.
3. Le attività di comunicazione e informazione dell'Ateneo mirano a:
 - a) valorizzare l'identità dell'Ateneo;
 - b) promuovere le conoscenze sulle attività, le iniziative e i progetti di ricerca;
 - c) illustrare e favorire la conoscenza tempestiva e effettiva degli atti amministrativi dell'Ateneo e dei risultati e delle attività;
 - d) favorire e promuovere l'accesso agli atti anche attraverso la pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo;
 - e) favorire i processi interni di semplificazione delle procedure amministrative;
 - f) garantire, a tutela della rappresentanza studentesca, il diritto di accesso ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

TITOLO II. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 ATTIVITÀ DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa e di gestione dell'Università si conforma ai seguenti principi e criteri:
 - a) autonomia e responsabilità;
 - b) programmazione e controllo dei risultati della gestione;
 - c) efficacia, efficienza e trasparenza;
 - d) semplicità delle procedure ed economicità delle scelte di gestione;
 - e) definizione delle competenze individuali e verifiche periodiche delle attività e delle compatibilità;
 - f) pubblicità degli atti e accesso ai documenti e alle informazioni.
2. In particolare, il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'attività mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalità della loro utilizzazione e i risultati raggiunti. Deve essere anche reso esplicito il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di cui al successivo comma 5.
3. I risultati del controllo di gestione formano oggetto di valutazione nelle decisioni riservate agli organi di governo dell'Ateneo, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
4. Sono riservati ai dirigenti e, nei casi previsti, ai responsabili di struttura i compiti di amministrazione e di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Università e delle strutture didattiche e scientifiche.
5. Con apposito Regolamento di Ateneo sono disciplinate le funzioni del responsabile del procedimento, l'accesso ai documenti amministrativi e i tempi di completamento delle procedure di adozione degli atti amministrativi, prevedendo, ove possibile, adeguate sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini fissati.

Art. 8 FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Le fonti di finanziamento dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri soggetti pubblici e privati e da entrate proprie.

2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni d'opera o di servizi e da redditi conseguenti a lasciti, donazioni, sfruttamento di brevetti, opere dell'ingegno realizzate nell'Università.
3. Per le spese di investimento, l'Università può ricorrere a mutui o altre forme di finanziamento in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
4. L'Università promuove modalità di reperimento di fondi anche attraverso il ricorso a prestazioni a pagamento per conto di committenti esterni.

Art. 9 RAPPORTI E CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI

1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche di didattica e di ricerca, l'Università può sviluppare attività di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, società di capitali, nonché ad altre forme associative non commerciali. L'Università può svolgere tali attività anche mediante partecipazione finanziaria.
2. L'Università può svolgere attività di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti o convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.
3. L'Università promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
4. Le azioni per attuare tali finalità sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni, anche nell'ambito di consorzi.
5. La partecipazione dell'Ateneo a società di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera su proposta motivata del Rettore e previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 ELEGGIBILITÀ NEGLI ORGANI DI GOVERNO E NELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA.

1. Nella costituzione degli organi collegiali e monocratici va garantito il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini per l'accesso alle cariche. Pertanto, qualora all'atto del voto debba essere espressa un'unica preferenza è ammessa una seconda preferenza, solo nel caso in cui quest'ultima riguardi un candidato di genere diverso rispetto a quello votato con la prima, pena l'annullamento della scheda. Nel caso in cui per le elezioni venga prevista la presentazione di liste, deve figurare almeno un terzo di candidature di uno dei due generi, pena l'inammissibilità della lista.
2. Per la nomina alle cariche elettive dei professori e dei ricercatori è richiesta l'opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell'assunzione della carica. Sono ineleggibili coloro che non possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.
3. Non sono eleggibili coloro i quali non posseggono i requisiti di onorabilità. La violazione del Codice etico è causa di decadenza dalla carica.
4. Nei casi in cui è prevista la rinnovabilità della carica, non sono immediatamente rieleggibili coloro i quali abbiano già ricoperto, con continuità, la medesima carica per due mandati

consecutivi. La rielezione per la medesima carica è possibile solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato.

5. Le candidature alle cariche elettive devono essere avanzate ufficialmente nel corso di una riunione del relativo corpo elettorale.
6. Nel rispetto della libertà di opinione e di associazione di tutti coloro che operano nell'Università, non possono accedere a cariche elettive gli appartenenti ad associazioni segrete, non manifeste e/o vietate dalla legge. Ove ciò si verifici ne consegue l'immediata decadenza e lo svolgimento di nuove operazioni elettorali per ricoprire la carica resasi vacante.
7. Per garantire il regolare funzionamento degli organi collegiali, qualora un membro elettivo si assenti senza giustificazione per tre volte consecutive, o comunque nell'arco di un anno registri più del 50% di assenze, si procederà alla sua immediata sostituzione con il primo dei non eletti. In assenza di un primo dei non eletti verrà immediatamente convocato il corpo elettorale per l'integrazione dell'organismo con un altro rappresentante.
8. Nei casi in cui è prevista un'elezione per categoria e con voto limitato, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri da eleggere.
9. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcuna altra carica accademica né essere componenti di altri organi salvo che del Consiglio di Dipartimento, con l'eccezione del Rettore con riferimento al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e dei Direttori di Dipartimento con riferimento allo stesso Senato e al Consiglio di Facoltà. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono altresì ricoprire il ruolo di Direttore di Scuola di Specializzazione.
10. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire alcun incarico di natura politica; non possono ricoprire la carica di Rettore, componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di valutazione, o del Collegio dei Revisori di alcuna altra Università; non possono svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
11. Sono tra loro incompatibili le cariche di Preside di Facoltà, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio e Coordinatore del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca.

Art. 11 REGOLAMENTI

1. L'Università adotta Regolamenti per dare piena attuazione alle disposizioni del presente Statuto e realizzarne le finalità.
2. I regolamenti sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto e dalla normativa vigente, e sono emanati con decreto del Rettore. I regolamenti sono pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e con le modalità previste dal Regolamento Generale d'Ateneo. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, salvo diversa previsione contenuta nel decreto.
3. Nel rispetto delle disposizioni normative dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, approva i regolamenti deliberati dai consigli dei dipartimenti e delle strutture didattiche e di ricerca.

4. I regolamenti delle strutture decentrate dovranno essere pubblicati mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo e nel sito internet della struttura interessata.

Art. 12 CODICE ETICO

1. Con delibera del Senato Accademico, l'Ateneo adotta un codice etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria e detta le regole di condotta alle quali docenti e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti sono tenuti a uniformarsi. Tali regole trovano specifica applicazione nei confronti di tutti quei comportamenti che incidono sul riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali e di gruppo, il senso di responsabilità verso l'istituzione di appartenenza e lo spirito di servizio verso la comunità.
2. Una violazione del codice etico non necessariamente implica l'adozione di comportamenti e azioni riconducibili a principi antietici o disvalori, ma può anche derivare da comportamenti e azioni non aderenti ai principi positivi sanciti dal codice stesso.
3. Le norme del codice etico dell'Ateneo oltre a condannare ogni forma di discriminazione ed abuso, fissano i principi fondamentali, regolano i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Esse si applicano, altresì, ad ogni fattispecie in relazione alla quale possa riscontrarsi una condotta non ispirata ai valori positivi sanciti dal codice stesso.
4. Le sanzioni da irrogare per il mancato rispetto del codice etico sono disposte dal Senato Accademico su proposta del Rettore. In relazione alla gravità della violazione delle norme del codice etico il Senato Accademico delibera un formale richiamo ovvero trasmette gli atti agli organi competenti.

TITOLO III. ORGANI E STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

CAPO I. ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

Art. 13 ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ

1. Sono organi di governo dell'Università, il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico.
2. I verbali delle sedute degli organi collegiali di governo dell'Università sono pubblici e sono resi disponibili tempestivamente per la consultazione ai sensi della legge n. 241/1990. I dispositivi delle delibere, al pari degli ordini del giorno, sono affissi all'albo dell'Ateneo.

Art. 14 RETTORE

1. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. A tal fine all'inizio di ciascun anno accademico propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli obiettivi da perseguire e riferisce sui risultati conseguiti.
2. Il Rettore:
 - a) svolge le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
 - b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, dispone la tempestiva pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere adottate dai suddetti organi;

- c) promulga lo Statuto e i Regolamenti approvati dagli organi competenti;
 - d) formula la proposta del documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - e) formula la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
 - f) formula la proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitari e internazionali, i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;
 - h) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Università e sulla corretta gestione dell'Università;
 - i) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori e ricercatori;
 - j) presenta al Ministero le relazioni periodiche sull'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
 - k) trasmette al collegio di disciplina gli atti relativi agli illeciti disciplinari che comportino l'irrogazione di una sanzione più grave della censura, formulando una proposta motivata;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti ed è titolare di ogni altra funzione non espressamente attribuita dallo Statuto ad altri organi.
3. Il Rettore è eletto tra i Professori ordinari a tempo pieno in servizio anche presso altra Università italiana con una anzianità nei ruoli della docenza di almeno cinque anni e almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo dalla data di assunzione dell'incarico. Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni accademici, non rinnovabile.
4. La candidatura è presentata all'Ufficio elettorale dell'Ateneo e deve essere accompagnata da:
- a) un documento programmatico;
 - b) l'indicazione del nome del Pro-Rettore tra i Professori ordinari e a tempo pieno;
 - c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.
5. La candidatura alla carica di Rettore va depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovrà precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.
6. Votano per l'elezione del Rettore:
- a) i Professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
 - b) i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;
 - c) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico con voto diretto;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo computata nella misura del 10% di tutto il personale tecnico amministrativo in servizio alla data della elezione, da individuare mediante apposito procedimento elettorale. Tale rappresentanza è ridotta proporzionalmente in ragione del numero effettivo dei votanti del personale tecnico amministrativo.
7. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti e, a parità di voti, il più anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e, in caso di eguale anzianità nel ruolo, il più anziano di età.
8. Il Rettore formalizza la nomina del Pro Rettore indicato nella fase della candidatura. Il Pro Rettore coadiuva il Rettore, anche assumendo attribuzioni delegate in settori di attività, e supplisce alle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

Art. 15 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, individuati anche nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 10 del presente Statuto. I membri elettivi, ad esclusione degli studenti, devono: a) possedere una comprovata esperienza in ambito gestionale o una competenza professionale di elevato livello; b) godere di riconosciuto prestigio scientifico e culturale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
 - a) il Rettore;
 - b) quattro docenti a tempo pieno dell'Ateneo, in rappresentanza di quattro delle cinque macroaree culturali di Ateneo, di cui al comma 3 del presente articolo, eletti all'interno delle corrispondenti circoscrizioni;
 - c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo di ruolo nell'Ateneo;
 - d) due componenti esterni, italiani o stranieri, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo designati dal Senato Accademico tra coloro i quali abbiano presentato la propria candidatura a seguito di un avviso pubblico, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 da parte di un Comitato di selezione nominato dallo stesso Senato Accademico;
 - e) un componente esterno, italiano o straniero, non appartenente ai ruoli dell'Ateneo scelto dal Senato Accademico in rappresentanza della macroarea culturale che non ha espresso alcun componente di cui alla lettera b) tra coloro i quali abbiano presentato la propria candidatura a seguito di un avviso pubblico, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1 da parte di un Comitato d'Area nominato dallo stesso Senato Accademico secondo le modalità stabilite al successivo comma 6;
 - f) due rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo.
3. Le cinque macroaree culturali di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, sono così composte:
 - I. Aree CUN da 01 a 05
 - II. Area CUN 06
 - III. Aree CUN da 07 a 09
 - IV. Aree CUN da 10 a 11
 - V. Aree CUN da 12 a 14
4. Al fine di procedere all'elezione dei componenti di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo, il Senato Accademico adotta un meccanismo di turnazione per le cinque macroaree culturali di cui al comma 3. Ciascun docente appartenente a una delle quattro macroaree individuate dal meccanismo di turnazione può sottoporre al Comitato di selezione nominato dal Senato Accademico la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare l'esperienza, la professionalità e le qualità scientifico-culturali e verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Al fine di procedere all'elezione del componente di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo, il personale tecnico amministrativo di ruolo può sottoporre al Comitato di selezione di cui al comma 4 la propria candidatura, corredata dal curriculum professionale e dai titoli utili per valutare l'esperienza, la professionalità e le qualità scientifico-culturali dei candidati per verificare i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Al fine di designare i componenti di cui al comma 2, lett. e) del presente articolo, i docenti dell'Ateneo appartenenti alla macroarea culturale esclusa per il meccanismo di turnazione di cui alla lettera b) eleggono un Comitato d'Area con il compito di individuare le candidature. La selezione dei candidati e la nomina avvengono secondo la procedura di cui al comma 2 lettera d) e le modalità sono regolate da un apposito Regolamento.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo *status* di studente dell'Ateneo. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. I componenti che non partecipano con continuità alle sedute decadono con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Rettore, su proposta del Senato Accademico, dispone la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni del presente Statuto o di compimento di atti illegittimi.
8. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Rettore, che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonché in seduta straordinaria, su propria iniziativa ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Pro Rettore e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, con ausilio dei propri collaboratori. In caso di impedimento o assenza del Rettore la seduta è presieduta dal Pro Rettore con facoltà di voto. I verbali del Consiglio di Amministrazione sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati nell'Albo ufficiale di Ateneo.
9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei componenti. Salvo che non sia disposto diversamente, il Consiglio delibera sulla base del sistema del voto palese e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: a) ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti; b) negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.
10. Gli ulteriori profili di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la possibilità di procedere alla sostituzione non contestuale dei componenti del Consiglio, sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

Art. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione annuale e triennale e del personale nonché delle funzioni di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo.
2. Il Consiglio di Amministrazione esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il documento di programmazione triennale, nel rispetto dei principi di efficienza, di responsabilità finanziaria, di qualità e di eccellenza e in attuazione degli specifici impegni assunti sul fronte dell'internazionalizzazione della didattica e della ricerca;
 - b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, e li trasmette al Ministero dell'Università e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, il Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - d) delibera sulle proposte di attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio secondo l'articolo 18, comma 3 lettera q);
 - e) approva il piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale, previo parere del Senato Accademico, e prende le iniziative per la sua esecuzione e per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare di Ateneo;
 - f) approva ogni intervento utile alle esigenze dell'attività didattica e di ricerca, sulla base delle linee guida stilate dal Senato Accademico e tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, dalle Facoltà e dalle altre strutture di ricerca;
 - g) vigila sulla gestione del personale tecnico amministrativo, anche sulla scorta della relazione del Direttore Generale;

- h) approva la stipulazione dei contratti e delle convenzioni che non rientrino nelle competenze dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9;
- i) delibera la costituzione o partecipazione a società di capitali, sulla base del parere reso dal Senato Accademico, e nel rispetto dell'art. 9 del presente Statuto;
- j) esprime un parere vincolante per gli aspetti di propria competenza sui Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli dei Dipartimenti, delle Facoltà e delle altre strutture di ricerca;
- k) esprime parere obbligatorio sul Codice etico;
- l) conferisce l'incarico di Direttore Generale sulla base di una rosa di candidati proposta dal Rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
- m) fornisce al Direttore Generale gli indirizzi relativi alla complessiva gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strutturali, strumentali e del personale tecnico amministrativo e ne verifica annualmente l'operato accertando il conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi prefissati;
- n) approva, previa verifica della sostenibilità finanziaria e del rispetto della programmazione triennale, le proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti, tenuto conto dei pareri del Senato Accademico e della Facoltà;
- o) irroga, in composizione ridotta senza la presenza del rappresentante degli studenti, le sanzioni disciplinari o dispone l'archiviazione del relativo procedimento nei confronti dei professori e dei ricercatori di ruolo, in conformità al parere vincolante del Collegio di disciplina;
- p) promuove e approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, le iniziative di attività culturali, sportive, e ricreative;
- q) approva, previo parere obbligatorio del Senato Accademico, l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e la federazione e fusione di Atenei;
- r) adotta il bilancio sociale e di genere;
- s) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla Legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.

Art. 17 SENATO ACCADEMICO - COMPOSIZIONE

1. Il Senato Accademico è composto da trentacinque membri così individuati:
 - a) il Rettore;
 - b) otto Direttori di Dipartimento eletti all'interno delle Facoltà, di cui almeno uno per ciascuna di esse;
 - c) un docente in regime di tempo pieno per ciascuna Facoltà, eletto al suo interno e afferente a Dipartimenti diversi rispetto a quelli dei componenti di cui alla lettera b);
 - d) una rappresentanza paritetica di professori ordinari, di professori associati e di ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, eletti dai docenti dell'intero Ateneo. Ove non si possa ottenere la pariteticità, va privilegiata la componente dei ricercatori;
 - e) un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca;
 - f) un rappresentante eletto tra i dottorandi di ricerca e gli specializzandi
 - g) quattro rappresentanti eletti dal personale tecnico amministrativo;
 - h) cinque rappresentanti degli studenti eletti su base di Ateneo.
2. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo. I componenti che non partecipino con continuità alle sedute decadono con delibera del Senato Accademico.
3. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del Senato Accademico il Pro Rettore e il Direttore Generale, il quale svolge anche le funzioni di segretario, avvalendosi dei propri collaboratori.

4. In caso di assenza o impedimento del Rettore il Pro Rettore presiede la seduta con facoltà di voto. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale svolge le funzioni un suo delegato.
5. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore che lo convoca in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico. Il Senato Accademico è convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Rettore stesso ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. I verbali del Senato Accademico sono pubblici e sono tempestivamente pubblicati sull'Albo di Ateneo.
6. Il Senato Accademico può costituire al suo interno commissioni alle quali attribuire compiti istruttori.
7. Le deliberazioni del Senato Accademico sono assunte a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Il Senato delibera sulla base del sistema del voto palese. Si procede alle votazioni a scrutinio segreto: a) per la deliberazione relativa alla mozione di sfiducia al Rettore di cui all'art. 19; b) ove ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti; c) negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto.
8. Gli ulteriori profili di funzionamento del Senato Accademico sono disciplinati da un apposito Regolamento interno.

Art. 18 SENATO ACCADEMICO – ATTRIBUZIONI

1. Il Senato Accademico è l'organo cui competono le funzioni di proposta e consultive in materia di didattica, ricerca, orientamento e servizi agli studenti. Rappresenta le esigenze di tutte le componenti dell'Ateneo e raccorda l'attività dei Dipartimenti, delle Facoltà e delle strutture di ricerca in vista del loro coordinamento, anche tramite l'esercizio della potestà regolamentare e della funzione di controllo.
2. Il Senato Accademico collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di indirizzo strategico e di programmazione finanziaria e con il Rettore nelle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche.
3. Il Senato Accademico esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Università, libertà didattica e di ricerca dei docenti e dei diritti degli studenti;
 - b) esercita le funzioni di cui all'articolo 15 in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) propone al Rettore, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, la revoca di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di violazione di leggi, delle disposizioni statutarie e di compimento di atti illegittimi;
 - d) esprime parere obbligatorio sulla nomina e sull'eventuale revoca del Direttore Generale;
 - e) propone al corpo elettorale la mozione di sfiducia del Rettore, di cui all'art. 19;
 - f) approva il Regolamento di Ateneo;
 - g) approva i regolamenti sulla didattica e sulla ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Facoltà, delle altre strutture di didattica e di ricerca, del Comitato di coordinamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - h) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di amministrazione e contabilità;
 - i) approva, previo parere del Consiglio di Amministrazione, il Codice etico e decide in merito alle sue violazioni, ove di sua competenza;
 - j) formula proposte ed esprime pareri sul piano di sviluppo edilizio e infrastrutturale e sull'ordine di priorità degli interventi in relazione alle esigenze dell'attività didattica e di

- ricerca, sentiti i Dipartimenti, le Facoltà e le strutture decentrate e di servizio, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- k) esprime parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo;
 - l) esprime parere e può proporre modifiche al documento di programmazione triennale di Ateneo formulato dal Rettore anche sulla base delle richieste e delle indicazioni formulate dai Dipartimenti e dalle Facoltà;
 - m) esprime parere sull'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari e sulla federazione e fusione di Atenei;
 - n) formula le linee guida per i Dipartimenti, le strutture di ricerca, le Facoltà sulla base della relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
 - o) formula le linee guida sui criteri e sulle modalità di verifica dell'attività dei docenti;
 - p) formula le linee guida per l'elaborazione dell'offerta formativa di Ateneo sulla quale esprime parere obbligatorio;
 - q) formula proposte e esprime pareri in ordine all'attivazione, modifica e soppressione di Dipartimenti, Facoltà, Poli decentrati e delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, nonché alla istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio;
 - r) esprime parere obbligatorio sulle proposte di reclutamento e di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;
 - s) esprime parere sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti;
 - t) esprime parere obbligatorio sulla relazione annuale del Direttore Generale;
 - u) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche individuate secondo le indicazioni ministeriali dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca tenendo conto della relativa tipologia e della attività e produttività;
 - v) predispone una relazione annuale sulla didattica e sulla ricerca sulla base dei dati forniti dalle Facoltà e dai Dipartimenti;
 - w) formula proposte o esprime un parere obbligatorio in ordine alle attività culturali, sportive e ricreative;
 - x) esprime parere obbligatorio sulla partecipazione a società di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9;
 - y) approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalità stabilite dal successivo art. 55 ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo Statuto di Ateneo e dai Regolamenti.

Art. 19 MOZIONE DI SFIDUCIA.

1. La proposta mozione di sfiducia al Rettore è avanzata da almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato rettorale.
2. La proposta di mozione è discussa come punto unico all'ordine del giorno nel corso della prima seduta successiva, è deliberata a scrutinio segreto ed è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Senato Accademico.
3. A seguito dell'approvazione, il Decano di Ateneo convoca il corpo elettorale mediante l'indizione della votazione sulla proposta di mozione di sfiducia. La votazione deve avvenire non prima di quindici giorni dalla convocazione del corpo elettorale. La proposta di mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
4. A seguito dell'approvazione della sfiducia, il Rettore è tenuto a rassegnare le dimissioni, le quali hanno efficacia immediata. Il Decano di Ateneo provvede al disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione e procede all'indizione delle elezioni del Rettore.

CAPO II. ALTRI ORGANI DELL'UNIVERSITA'

Art. 20 DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, ha la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo.
2. Il Direttore Generale ha il compito di:
 - a) coadiuvare il Rettore nell'elaborazione della proposta di piano triennale di fabbisogno del personale in osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 lettera a), e di curarne l'esecuzione con riferimento al personale tecnico amministrativo;
 - b) attribuire e revocare gli incarichi dirigenziali, nonché di dirigere, coordinare, controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e proporre l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalle normative vigenti in materia di responsabilità dirigenziale;
 - c) curare l'attuazione dei programmi che i dirigenti devono perseguire alla luce degli indirizzi strategici stabiliti al Consiglio di Amministrazione;
 - d) valutare annualmente le prestazioni dei dirigenti sulla base dei criteri e delle modalità stabilite da specifici parametri di misurazione e di valutazione dell'efficienza amministrativa dell'Ateneo.
 - e) adottare gli atti relativi all'organizzazione degli uffici dei servizi tecnico-amministrativi nel rispetto degli indirizzi strategici fissati da Consiglio di Amministrazione;
 - f) richiedere direttamente pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
 - g) decidere sui ricorsi gerarchici del personale tecnico amministrativo contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
 - h) promuovere e resistere alle liti, con il potere di conciliare e di transigere, sentito il Consiglio di Amministrazione nei casi specificati dal contratto;
 - i) curare i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di propria competenza secondo le specifiche direttive degli organi di governo dell'Ateneo, sempre che tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio od organo;
 - l) collaborare con i Direttori di Dipartimento e con le altre strutture decentrate di Ateneo per quanto concerne la gestione del personale tecnico amministrativo;
 - m) adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
 - n) svolgere le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - o) concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui è preposto.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, e viene scelto all'interno di una rosa di candidati, proposta dal Rettore, con elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Il conferimento dell'incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata pari a tre anni rinnovabile una sola volta;
4. Il trattamento economico sarà determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a dipendente pubblico, lo stesso sarà collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
5. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

6. La verifica annuale sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi prefissati è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Nucleo di Valutazione, d'intesa con il Rettore.
7. L'incarico di Direttore Generale è revocato dal Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla Legge

Art. 21 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Rettore, ed è composto da:
 - a) un componente effettivo designato dal Senato Accademico fra i magistrati della Corte dei Conti, del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione siciliana o del Tribunale Amministrativo Regionale o fra gli Avvocati dello Stato, che ne assume la presidenza;
 - b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Università tra dirigenti e funzionari delle Ministero stesso.
2. Almeno due dei componenti del Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.
3. Il mandato dura quattro anni e non è rinnovabile. Si fa divieto di conferire l'incarico di revisore a personale dipendente dall'Ateneo.
4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 22 NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è l'organo dell'Ateneo preposto alla valutazione delle attività didattiche, di ricerca e amministrative al fine di promuovere nell'Ateneo, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento del rendimento dell'attività organizzativa e individuale.
2. Il Nucleo deve verificare:
 - a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g) dell'articolo 2 della Legge 240/2010;
 - b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
 - c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della Legge 240/2010.
3. Al Nucleo sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale.
4. Il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo è nominato dal Senato Accademico su proposta del Rettore tenendo conto delle diverse aree culturali presenti in Ateneo, sentito il Consiglio di Amministrazione, ed è composto da 9 membri, di cui 5 esterni all'Ateneo ed un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio degli studenti. La scelta dei componenti deve essere operata tra soggetti di elevata qualificazione scientifica e professionale anche nel campo della valutazione della didattica, della ricerca e della *performance* organizzativa delle pubbliche amministrazioni. Il curriculum dei componenti è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.

5. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione è eletto tra i componenti tenendo conto di un profilo curriculare che ne assicuri la rilevante qualificazione professionale e scientifica.
6. Il Nucleo di Valutazione dura in carica tre anni e il mandato è rinnovabile per una sola volta ad eccezione del rappresentante degli studenti il cui mandato è biennale.

Art. 23 CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

1. Il Consiglio degli studenti è un organo collegiale di rappresentanza degli studenti su base di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche; ha funzioni propositive e di vigilanza ed è organo consultivo del Rettore, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio degli studenti:
 - a) promuove e gestisce i rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
 - b) designa, tra i suoi componenti, il rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;
 - c) propone al Senato Accademico la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e il Regolamento generale degli esami;
 - d) vigila sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, sul rispetto delle norme della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei Regolamenti di Ateneo, sul rispetto dei criteri di ripartizione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali e sportive degli studenti. A tal fine si raccorda con i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, ERSU, CUS, nonché delle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - e) formula proposte in materia di offerta formativa
3. Il Consiglio degli studenti esprime pareri in materia di:
 - a) Regolamento didattico di Ateneo;
 - b) tasse e contributi;
 - c) criteri di attuazione del diritto allo studio, ivi compresa l'organizzazione dei servizi di orientamento e tutorato;
 - d) criteri generali di organizzazione e attribuzione dei finanziamenti alle attività sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti;
 - e) piani di sviluppo dell'Università e bilancio di previsione;
4. Il Consiglio degli studenti esercita ogni altra funzione riconosciutagli dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, riguardante in modo esclusivo o prevalente l'interesse degli studenti.
5. Il Consiglio degli studenti è istituito con decreto del Rettore, dura in carica due anni, rinnovabile, ed elegge al suo interno un Presidente.
6. Il Consiglio degli studenti è composto da due rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà eletti dagli studenti della stessa Facoltà a maggioranza dei votanti. Gli eletti sono componenti di diritto del Consiglio di Facoltà.
7. Il Consiglio degli studenti è garante degli studenti.

Art. 24 COLLEGIO DI DISCIPLINA

1. L'Ateneo istituisce un Collegio di disciplina costituito da 7 docenti in regime di tempo pieno: due docenti per fascia più un professore ordinario di ruolo con funzioni di presidente, designati dal Senato Accademico e nominati dal Rettore. Al Collegio compete l'istruttoria dei

procedimenti disciplinari e il parere conclusivo sul procedimento. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, il mandato dura 3 anni e non è rinnovabile.

2. Il procedimento disciplinare è regolato da apposito regolamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 25 COMITATO UNICO DI GARANZIA

1. È istituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG.
2. Il CUG promuove il rispetto del principio delle pari opportunità per tutte le componenti dell'Università, attraverso misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulle etnie, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età.
3. Il CUG assume compiti propositivi e consultivi, in particolare:
 - a) adotta azioni atte a garantire la parità effettiva fra i generi e rimuove le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione;
 - b) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali;
 - c) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
 - d) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
- 4 Il CUG assume anche compiti di verifica:
 - a) sui risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
 - b) sugli esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - c) sugli esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro.
- 5 Il CUG collabora inoltre con l'Osservatorio sulla contrattazione decentrata e buone prassi per l'organizzazione del lavoro, con il/la consigliere/a nazionale di parità, con l'UNAR e con gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del D.Lgs 150/2009
6. Il CUG è formato pariteticamente da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del D.Lgs 165/2001, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I rappresentanti dell'amministrazione sono scelti dal Rettore tra le componenti dell'Ateneo. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solamente in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Per le designazioni, sia da parte delle OO.SS., sia da parte dell'amministrazione si farà riferimento a personale in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG. Il/La Presidente è scelto/a e designato/a dall'amministrazione tra i componenti del CUG.
7. Il CUG adotta entro 60 giorni dalla sua costituzione, previo parere del Consiglio di Amministrazione, un regolamento interno che ne disciplina le modalità di funzionamento.

8. Il CUG è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni. I componenti possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.
9. Nell'ambito della propria competenza, il Consiglio di Amministrazione individua le risorse economiche, umane e strumentali necessarie per finanziare l'attività del CUG nonché i programmi di azioni positive.

CAPO III. STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 26 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

1. Sono strutture didattiche dell'Università: le Facoltà, i Dipartimenti, i Corsi di Laurea, i Corsi di Laurea Magistrale, le Scuole di Specializzazione, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario.
2. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti, i Centri Interdipartimentali ed i Centri Interuniversitari.
3. L'Università può attivare, qualora se ne ravvisino i vantaggi ai fini di una migliore organizzazione, forme di autonomia gestionale ed amministrativa concernenti determinate strutture didattiche e di ricerca, ivi compresi i Poli didattico scientifici presso le sedi decentrate

SEZIONE I. DIPARTIMENTI

Art. 27 DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento è una struttura funzionalmente omogenea per finalità e metodi di ricerca, che promuove l'attività scientifica dei propri docenti, assicura l'attività didattica di propria competenza e svolge le attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie. Le attività del dipartimento sono finalizzate al perseguimento della qualità scientifica e didattica e al miglioramento del livello di internazionalizzazione.
2. L'istituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio del Senato Accademico sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico presentato da almeno quaranta docenti. La modifica e la disattivazione del Dipartimento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere obbligatorio della Facoltà e del Senato Accademico anche su proposta del consiglio di Dipartimento, approvata da due terzi degli aventi diritto.
3. Il Dipartimento è composto da docenti appartenenti a diversi settori scientifico-disciplinari riconoscibili nel progetto scientifico e didattico proposto per l'istituzione dello stesso. Al Dipartimento afferisce un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a quaranta. Concorrono alle attività di ricerca e di didattica del dipartimento, nel rispetto delle proprie competenze, anche i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi e, per le attività di supporto amministrativo e gestionale, le unità del personale tecnico amministrativo.
4. Il Dipartimento concorre alla costituzione di una Facoltà in funzione dei corsi di studio di cui all'articolo 35 e dell'erogazione di servizi comuni agli studenti.
5. Al Dipartimento è attribuita piena autonomia finanziaria, contabile, amministrativa e di spesa.
6. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

Art. 28 CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio è l'organo al quale è affidata l'attività di sviluppo, di programmazione del Dipartimento e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) approva il Regolamento interno con il quale sono disciplinate le modalità di svolgimento delle attribuzioni del Dipartimento e l'organizzazione interna del medesimo, le norme di funzionamento degli organi e quanto altro ritenuto necessario per l'adempimento delle funzioni istituzionali;
 - b) stabilisce i criteri generali per l'uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione e per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
 - c) assicura l'osservanza delle direttive stabilite dal Direttore generale di Ateneo, per l'impiego del personale tecnico amministrativo utilizzato per compiti propri dell'area tecnico-scientifica e assegnato al Dipartimento;
 - d) approva il piano triennale di ricerca e definisce gli obiettivi e le aree di attività indicando le disponibilità di strutture, servizi, strumentazione e assicurando la libertà di ricerca dei singoli docenti;
 - e) approva le convenzioni di ricerca e di consulenza e promuove accordi con soggetti pubblici e privati, per l'utilizzo di competenze specifiche e per il reperimento di fondi utili a svolgere attività inerenti alla ricerca e alla didattica;
 - f) propone alla Facoltà l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui all'articolo 35. Le proposte possono essere formulate anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - g) esprime parere obbligatorio sulle domande di afferenza dei docenti al Dipartimento. Nel caso di trasferimento viene sentito il parere del dipartimento di provenienza;
 - h) propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere della Struttura di Raccordo di afferenza, le richieste di reclutamento o di trasferimento dei professori e dei ricercatori a tempo determinato ed indeterminato coerentemente con i piani della ricerca e della didattica e ne cura le relative procedure di proposta e di chiamata;
 - i) sottopone al Direttore Generale le richieste di attribuzione delle unità del personale tecnico-amministrativo in accordo sia con le esigenze di didattica e cioè in relazione ai corsi di studio, alla numerosità degli studenti e alle tipologie di attività svolte, sia con le esigenze di ricerca e cioè in relazione al volume delle risorse finanziarie, alla manutenzione dei locali e delle attrezzature;
 - j) approva le richieste di finanziamento;
 - k) determina il fondo a disposizione del Dirigente dei servizi generali per le spese di economato, ai sensi del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università;
 - l) approva il rendiconto e lo trasmette alla direzione generale;
 - m) delibera l'acquisto di materiale bibliografico, strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi che non siano, per importo, di competenza del Direttore;
 - n) delibera quanto predisposto dalla Giunta di dipartimento;
 - o) esercita ogni altra attribuzione che ad esso sia assegnata dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dal Regolamento interno e in conformità alla normativa vigente.
3. Il Consiglio è composto da:
 - a) il Direttore, che lo convoca e lo presiede;
 - b) i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato;
 - c) il responsabile amministrativo con funzione di segretario verbalizzante e voto deliberativo;
 - d) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% del personale docente;

- e) una rappresentanza dei titolari di borsa di studio o di assegno di ricerca o di contratti di ricerca pluriennali assegnati al Dipartimento in numero pari al 10% del personale docente;
 - f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato di ricerca di cui il dipartimento è sede amministrativa pari al 10% del personale docente.
4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui alle lettere d), e) e f) del presente articolo sono determinate nel Regolamento del Dipartimento
 5. In caso di assenza o impedimento del Direttore il Consiglio è presieduto dal Direttore vicario

Art. 29 GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta di Dipartimento:
 - a) propone, nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto di materiale bibliografico, di strumenti, attrezzature ed arredi, nonché l'esecuzione di lavori o la fornitura di servizi;
 - b) predispone annualmente le richieste di finanziamento e di assegnazione del personale tecnico-amministrativo necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
 - c) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento su indicazione dei docenti e delle sezioni in cui il Dipartimento può essere organizzato;
 - d) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento da allegare al conto consuntivo;
 - e) predispone il rendiconto del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è composta paritariamente da almeno tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori di ruolo, un ulteriore componente in rappresentanza degli assegnisti e dei ricercatori a tempo determinato o contrattisti, un rappresentante degli studenti, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo, il Direttore ed il Responsabile amministrativo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

Art. 30 DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
 - b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
 - c) adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone per la ratifica agli organi competenti del Dipartimento nella prima seduta utile;
 - d) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
 - e) presenta al Consiglio di Dipartimento il rendiconto predisposto dalla Giunta, corredato dalla relazione tecnica;
 - f) designa il Direttore Vicario fra i membri della Giunta.
2. Il Direttore del Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima e nella seconda votazione e della maggioranza relativa nella successiva, ed è nominato con decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia e nel caso di mancato raggiungimento del *quorum* per due votazioni l'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

Art. 31 CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

1. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono finalizzati alla realizzazione di progetti che coinvolgono la partecipazione di professori, ricercatori, appartenenti a Dipartimenti diversi.
2. I Centri Interdipartimentali di Ricerca sono costituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione che ne stabilisca finalità, composizione e durata, previo parere del Senato Accademico e sentiti i Dipartimenti interessati.
3. Le modalità per la costituzione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca sono contenute nel Regolamento di Ateneo.

SEZIONE II. STRUTTURE DI RACCORDO.

Art. 32 STRUTTURE DI RACCORDO

1. La Struttura di raccordo, di seguito denominata Facoltà, è una struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei dipartimenti che la costituiscono secondo criteri di affinità disciplinare. Le attività della Struttura di raccordo sono finalizzate alla circolazione del sapere, al trasferimento delle conoscenze e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e del livello di internazionalizzazione dell'Ateneo. Inoltre sono rivolte all'organizzazione delle strutture assistenziali, ove presenti, e alle le tipologie di attività che prevedano il raccordo delle strutture dipartimentali.
2. La Struttura di raccordo promuove le interazioni e le sinergie tra i Dipartimenti in direzione delle tematiche interdisciplinari già individuate nel Piano strategico di Ateneo.
3. Tenuto conto delle singole indicazioni dei dipartimenti che vi partecipano, la Struttura di Raccordo formula l'offerta formativa, ne coordina le attività e adotta un Regolamento che definisce le procedure gestionali dei singoli corsi di studio di competenza, le attività di supporto amministrativo e la gestione dei servizi comuni. La Struttura di raccordo organizza altresì le attività della Scuola di Dottorato che coordina i corsi di dottorato di ricerca promossi dai Dipartimenti che costituiscono la struttura.
4. La Struttura di raccordo coordina le richieste di finanziamento necessarie al funzionamento della struttura medesima, degli spazi e delle strutture comuni, ivi compresi biblioteche e laboratori, e assicura il rispetto degli impegni sulla fruizione di strutture e di servizi assunti dai dipartimenti in sede di formulazione dell'offerta formativa.
5. La Struttura di raccordo ha autonomia amministrativa, finanziaria nei limiti stabiliti dal Regolamento di Ateneo. La Struttura di raccordo dispone autonomamente delle risorse umane e finanziarie, delle strutture e dei servizi ad essa destinati.
Nei dipartimenti ove oltre alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, la Facoltà assumerà i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati nei protocolli d'intesa con la Regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
6. L'istituzione della Facoltà viene approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei consigli di Dipartimento interessati, con decreto del Rettore. Il numero delle Strutture di raccordo è dimensionato in base alla numerosità degli studenti, dei docenti, al numero dei corsi di studio ed alla tipologia dell'offerta formativa promossa e comunque fino ad un massimo di otto.

7. Ogni Struttura di raccordo è formata da almeno tre dipartimenti o 120 docenti. Ogni Struttura di raccordo coordina un numero di corsi di laurea, lauree magistrali e dottorati proporzionato al numero dei docenti necessari all'attivazione dei corsi di studio, tenuto conto delle tipologie e della numerosità delle relative classi.
8. Sono organi della Struttura di raccordo: il Preside e il Consiglio.

Art. 33 CONSIGLIO DI FACOLTÀ

- 1 Il Consiglio è l'organo che svolge un ruolo primariamente strategico, orientato a sollecitare sinergie e razionalizzazioni nell'attività didattica tra i Dipartimenti che la costituiscono.
- 2 Il Preside viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Struttura di raccordo che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Preside è triennale, rinnovabile una sola volta.
- 3 Sono competenze del Consiglio:
 - a) il coordinamento e la relativa proposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'offerta formativa dei livelli dei corsi di studio sulla base delle delibere provenienti dai Dipartimenti che la compongono;
 - b) l'organizzazione delle attività della Scuola di Dottorato che coordina i corsi di dottorato di ricerca promossi dai Dipartimenti che costituiscono la struttura;
 - c) il conferimento, il coordinamento e la razionalizzazione dei compiti didattici dei docenti tenuto conto delle disponibilità manifestate dai singoli, nel rispetto della qualità e della valutazione dell'offerta formativa e sulla base delle indicazioni dei dipartimenti interessati;
 - d) la gestione delle risorse finanziarie nella organizzazione dei servizi comuni e nella attività amministrativa e di supporto alle attività promosse dalla Struttura di raccordo;
 - e) l'istituzione di commissioni permanenti o a tempo determinato per problematiche strategiche o progetti specifici; i componenti di suddette commissioni possono non far parte del Consiglio della Struttura di raccordo
 - f) l'istituzione della Commissione paritetica Docenti-Studenti con il compito di monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica e dei servizi offerti agli studenti e di individuare gli indicatori per l'autovalutazione della Struttura di raccordo
 - g) l'enunciazione di un parere obbligatorio sulle proposte di reclutamento dei docenti deliberate dai Consigli di Dipartimento che costituiscono la Struttura di raccordo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Il parere tiene conto della programmazione della Struttura di raccordo in relazione alla razionalizzazione dell'offerta formativa e allo sviluppo delle scuole o delle tematiche individuate nel piano strategico di Ateneo
 - h) le procedure di autovalutazione dell'offerta didattica della Struttura di raccordo, tenuto conto dei criteri di valutazione nazionali individuati dall'ANVUR e dal CNGR e adottati in Ateneo
4. Il Consiglio di Facoltà è composto da:
 - a) il Preside;
 - b) Responsabile amministrativo;
 - c) il Manager didattico;
 - d) i Direttori di Dipartimento che vi partecipano;
 - e) una rappresentanza pari al 10% dei componenti dei Consigli dei dipartimenti che costituiscono la Facoltà formata dai coordinatori dei Consigli di Corso di Studio e, ove previsto, dal Coordinatore della Scuola di Dottorato di ricerca e da un Direttore di dipartimento assistenziale. La rimanente parte viene eletta tra i componenti delle Giunte di Dipartimento, con rappresentanza paritetica dei dipartimenti, assicurando almeno un componente per fascia;

- f) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del numero dei componenti del Consiglio, eletti nel rispetto delle competenze presenti nella Facoltà e nei dipartimenti che la compongono;
- g) una rappresentanza degli studenti afferenti alla Facoltà, in ragione delle peculiari competenze dell'organo, pari al 20 % del numero dei componenti del Consiglio, eletti in relazione ai diversi livelli dei corsi di studio e alla loro tipologia. Il mandato dura 2 anni.

Art. 34 PRESIDE DI FACOLTÀ

1. Il Preside è il rappresentante della Facoltà ed è responsabile delle relative attività.
2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni.
3. Il Preside coordina e sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative di competenza della Facoltà ed esercita ogni opportuna funzione di vigilanza e controllo.
4. Il Preside viene eletto dai componenti del Consiglio tra i professori ordinari a tempo pieno della Facoltà che non hanno altri incarichi di governo in Ateneo. Il mandato del Preside è triennale, rinnovabile una sola volta.
5. Il Preside designa un vicepreside tra i professori di prima fascia a tempo pieno della Facoltà che non abbiano altri incarichi di governo in Ateneo. Il vicepreside sostituisce il Preside in caso di assenza o impedimento e resta in carica per la durata del mandato del Preside.

SEZIONE III. OFFERTA FORMATIVA

Art. 35 OFFERTA FORMATIVA

1. L'offerta formativa di Ateneo si articola in:
 - a. Corsi di Laurea e Laurea Magistrale;
 - b. Corsi di Dottorato di Ricerca;
 - c. Master universitari di I e II livello;
 - d. Corsi di Specializzazione;

Art. 36 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO

1. I Consigli di Corso di Studio sono articolati in:
 - a) Consigli di Corso di Studio di classe unica ed interclasse;
 - b) Consigli di Scuole di Specializzazione.
2. I Consigli di Corso di Studio hanno il compito di:
 - a) sentiti i Dipartimenti e le Strutture di raccordo, coordinare, programmare, organizzare, gestire e valutare l'attività didattica del Corso di Studio;
 - b) coordinare i programmi dei corsi;
 - c) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
 - d) proporre al Consiglio di Facoltà l'assegnazione ai Docenti dei compiti didattici;
 - e) formulare ed approvare il Regolamento organizzativo del consiglio di corso di studio;
 - f) eleggere il coordinatore;
 - g) elaborare e proporre alla Facoltà il manifesto degli studi;
 - h) formulare indicazioni e richieste da inserire nel piano di sviluppo della Facoltà.

3. I consigli di corso di studio collaborano con la Commissione paritetica istituita presso la Facoltà per il monitoraggio dell'offerta formativa e la verifica della qualità della didattica.
4. Il Consiglio di Corso di Studio è composto da:
 - a) il coordinatore;
 - b) tutti i professori ed i ricercatori afferenti al corso a qualsiasi titolo;
 - c) una rappresentanza degli studenti pari al 20% dei componenti di cui alla lettera b);
 - d) tutti i docenti con insegnamento non ricompresi nella lettera b) senza diritto di voto. Le modalità di partecipazione sono definite da appositi Regolamenti di Facoltà.
5. I componenti di cui alle lettere c) e d) contribuiscono al numero legale solo se presenti.
6. Il mandato dei rappresentanti degli studenti dura un biennio e cessa al conseguimento del titolo di studio tranne nei casi in cui lo studente non prosegua per il conseguimento del titolo di studi successivo nell'ambito della stessa classe o interclasse.

Art. 37 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI ATENEIO

1. I Consigli di Master Universitario e di Scuole di Dottorato di ricerca sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 38 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO

1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio:
 - a) rappresenta il Consiglio di Corso di Studio nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno;
 - b) presiede il Consiglio di Corso di Studio e lo convoca secondo le modalità previste dal Regolamento;
 - c) è eletto da tutti i componenti del Consiglio di Corso di Studio con diritto di voto.
2. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è eletto tra i professori di prima fascia componenti del Consiglio, o in caso di loro indisponibilità tra i professori di seconda fascia. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre nelle successive è richiesta la maggioranza semplice. Il Coordinatore resta in carica tre anni accademici. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

TITOLO IV. ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Art. 39 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

1. Il personale docente gode di libertà di insegnamento, con l'obbligo di uniformarsi alle delibere dei Consigli di Corso di Studio per quanto concerne il coordinamento dei programmi.
2. I Docenti che non abbiano l'opportunità di realizzare il proprio carico didattico deve svolgere attività didattiche aggiuntive.

Art. 40 DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI

1. I professori, ricercatori adempiono nei Corsi di Studio ai compiti didattici previsti dalla legge e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. È altresì obbligo dei professori e dei ricercatori guidare il processo formativo degli studenti attraverso forme di tutorato didattico, in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Art. 41 PROGRAMMAZIONE DELLA RICERCA

1. L'Università programma su base pluriennale, in accordo con la formulazione dei piani nazionali di sviluppo, la propria attività fissando gli obiettivi, individuando gli strumenti per migliorare le strutture ed i servizi in risposta alle esigenze della ricerca manifestate dalle strutture scientifiche (Dipartimenti e strutture assimilate) e mirando ad un equilibrato sviluppo di tutti i settori.
2. L'Università, in base alle competenze scientifiche di cui dispone, promuove progetti di ricerca innovativi per lo sviluppo dei settori di base e applicativi.
3. La programmazione scientifica di Ateneo viene esposta ed illustrata in una apposita conferenza di Ateneo, quindi pubblicata e presentata alle istituzioni pubbliche di governo e alle forze culturali, sociali e produttive regionali, nazionali ed internazionali.

Art. 42 FINANZIAMENTO DELLA RICERCA

1. Al fine di sviluppare l'attività scientifica e di ricerca, l'Università, fatta salva la priorità dei finanziamenti da parte dello Stato, cura i rapporti con gli enti di ricerca, con le istituzioni pubbliche e con gli enti privati.
2. L'Università mette a disposizione delle forze produttive e degli enti pubblici e privati l'esperienza e la competenza maturate all'interno delle proprie strutture. Inoltre, come sede primaria della ricerca e della formazione scientifica, l'Università si propone come consulente permanente di enti pubblici.

TITOLO V. SERVIZI. APPARATO AMMINISTRATIVO E PATRIMONIO

Art. 43 STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. La struttura tecnico amministrativa è definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale, tenendo conto del Piano di Impiego del personale e delle linee programmatiche dell'Ateneo.
2. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali sono individuati dal Direttore generale.
3. Il Direttore generale nomina i responsabili delle articolazioni della struttura tecnico amministrativa di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 44 ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Università è attuata attraverso centri di spesa, che sono le strutture a cui il bilancio universitario attribuisce una dotazione finanziaria.
2. I centri di spesa sono distinti in:

- a. centri di spesa delegata;
 - b. centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile.
3. I limiti dei poteri dei centri di spesa sono fissati dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Nessun centro di spesa può essere affidato a responsabili il cui mandato non sia sottoposto ad una verifica triennale.
 4. I centri di spesa con autonomia amministrativo-contabile gestiscono direttamente i fondi del loro bilancio di cui i rispettivi organi sono responsabili e stipulano contratti e convenzioni con terzi.
 5. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i servizi centralizzati al fine di consentire alle strutture di Ateneo un'economia di scala.

Art. 45 PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, redige ogni due anni il piano di impiego del personale sulla base delle esigenze delle strutture.
2. A tal fine il Consiglio di Amministrazione predispone apposito Regolamento, il quale deve tenere conto delle esigenze dei servizi, della funzione della struttura e dei diritti del dipendente.
3. Tramite tale piano vengono effettuati l'assegnazione e i trasferimenti del personale, i corsi di qualificazione del personale dell'Ateneo e vengono promosse le azioni positive, su proposta del Comitato Unico di Garanzia.

Art. 46 CENTRI DI SERVIZI

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può istituire centri di servizi, al fine di favorire l'uso coordinato delle risorse dell'Ateneo, incentivare gli scambi di professori, ricercatori e studenti con altre istituzioni universitarie italiane ed estere e sostenere le attività didattiche e di ricerca scientifica.
2. I centri di servizi vengono disciplinati da Regolamenti emanati all'atto della loro istituzione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera altresì se costituirli in centri di spesa.

Art. 47 SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI ATENEO

1. Il sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, cui afferiscono le biblioteche di Facoltà e di Dipartimento, l'archivio storico di Ateneo e i centri di documentazione, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione delle informazioni anche in formato digitale accessibile in rete. L'Ateneo sostiene l'accesso aperto alla letteratura scientifica per una più ampia, rapida ed efficace diffusione del sapere scientifico e accademico via Internet.
2. Al sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo, con apposito regolamento, sovrintende un comitato di coordinamento presieduto da un Delegato del Rettore ed eletto dal Senato Accademico, formato da:
 - a) cinque docenti, compreso il delegato del Rettore, in rappresentanza delle macroaree culturali presenti in Ateneo di cui all'art. 15, comma 3;

- b) il coordinatore del Sistema Bibliotecario d'Ateneo;
 - c) due bibliotecari responsabili nel Sistema Bibliotecario dei servizi di biblioteca digitale e della pubblicazione in formato digitale ad accesso aperto della produzione scientifica dell'Ateneo;
 - d) due bibliotecari scelti rispettivamente tra i direttori delle biblioteche di Facoltà che curano le sinergie e la razionalizzazione dei servizi bibliografici di base agli studenti e tra i responsabili delle biblioteche di Dipartimento, che curano i servizi bibliografici con maggior attenzione alla ricerca;
 - e) un esperto in informatica applicata alla gestione documentaria per la gestione condivisa di banche dati e periodici elettronici a testo pieno, canali informativi e cataloghi condivisi da rendere accessibili via internet in formato digitale ad accesso aperto;
 - f) due studenti.
3. Il Comitato di coordinamento propone annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi e le linee di sviluppo del sistema, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza delle biblioteche, di cui al successivo comma 5, fatta salva l'autonomia scientifica delle singole strutture, e controlla che la gestione del sistema bibliotecario corrisponda agli indirizzi deliberati. Sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte di convenzioni generali con fornitori e soggetti esterni al fine di acquisire alle condizioni economicamente più vantaggiose il patrimonio bibliografico e gli abbonamenti alle banche dati.
 4. L'indirizzo scientifico-didattico e la valutazione dei risultati gestionali delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di appartenenza, che li esercita secondo le modalità previste dal Regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.
 5. La conferenza delle biblioteche è organo consultivo costituito dai direttori delle biblioteche di Facoltà e responsabili delle biblioteche di Dipartimento se conformi ai parametri di servizio previsti dal Regolamento del sistema bibliotecario. Viene convocata dal Direttore Generale almeno una volta all'anno per le funzioni di cui al comma 3.
 6. Con il fine di acquisire, tutelare, archiviare e conservare la documentazione utile alla salvaguardia della propria memoria storica, l'Università provvede a rendere funzionale, dotandolo dei necessari supporti finanziari e di personale e organizzandolo secondo criteri scientifici, l'Archivio Storico di Ateneo. In tale struttura, dotata di autonomia nell'ambito del sistema bibliotecario di Ateneo, confluirà tutta la documentazione relativa alle attività culturali, didattiche e amministrative dell'Ateneo dalla data della fondazione e quella che via via andrà producendosi.
 7. La direzione scientifica è affidata ad un comitato la cui formazione e funzione è prevista dal Regolamento del sistema bibliotecario e archivistico di Ateneo.

Art. 48 SISTEMA MUSEOGRAFICO E ORTO BOTANICO

1. L'Università promuove la conservazione, l'arricchimento e la fruizione del proprio patrimonio culturale e scientifico attraverso il Sistema Museografico dell'Università di Palermo, che comprende i seguenti musei:
 - a) Musei tematici realizzati presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università;
 - b) Orto botanico e Herbarium Mediterraneum.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, può costituire ciascuna unità del sistema museale in centro di spesa.

Art. 49 REGOLAMENTO D'ATENEEO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di direzione delle strutture dell'Università, cui sono demandate, a norma del successivo comma, le relative attribuzioni e competenze, è disciplinato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Regolamento di Ateneo, di cui al comma precedente, è emanato con decreto del Rettore su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, le Facoltà e i Dipartimenti.
3. Il Regolamento di Ateneo può derogare dalle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.

Art. 50 CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'Università, tramite la costituzione di un apposito ufficio, provvede a realizzare il controllo sulla efficiente utilizzazione del personale tecnico-amministrativo e delle risorse edilizie, finanziarie e di beni, in attuazione a quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3, del presente Statuto.
2. L'Università garantisce all'ufficio per il controllo di gestione i mezzi e le risorse necessarie per l'espletamento dei propri compiti.
3. L'ufficio per il controllo di gestione, nello svolgimento dei propri compiti, promuove la collaborazione dei dirigenti e dei titolari di funzioni equiparate per realizzare il più ampio scambio di informazioni anche al fine della diffusione delle innovazioni.
4. All'ufficio per il controllo di gestione sono in ogni caso inviate, per le valutazioni di competenza, le relazioni annuali predisposte dalle commissioni paritetiche docenti / studenti, dei Corsi di Studio, dai centri di servizi di cui all'art. 46, dai dirigenti o responsabili dei servizi.
5. Il rapporto annuale dell'ufficio per il controllo di gestione deve indicare, tra l'altro, sulla base di criteri di valutazione esplicitamente dichiarati:
 - a) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole strutture amministrative e di servizio;
 - b) la ragione della loro mancata o parziale realizzazione;
 - c) le proposte per ovviare alle difficoltà riscontrate;
 - d) i suggerimenti per una migliore utilizzazione delle strutture esistenti.
6. Il rapporto annuale è inviato ai componenti degli organi di Ateneo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

TITOLO VI. RAPPORTI CON L'ESTERNO E AZIENDE UNIVERSITARIE

Art. 51 OSSERVATORIO SULLE CONVENZIONI E SUI CONTRATTI

1. È istituito, in seno all'amministrazione dell'Ateneo, un ufficio permanente delle attività relative ai contratti, alle convenzioni ed alla partecipazione a consorzi, con il compito di:

- a) verificare periodicamente lo stato di attuazione di tali rapporti anche al fine di attivare i competenti organi di vigilanza;
- b) indicare metodologie di valutazione anche sulla scorta dei suggerimenti e delle osservazioni provenienti dalle diverse strutture di Ateneo;
- c) pubblicare, al termine di ciascun anno, un rapporto sulle attività regolate da contratti, convenzioni e alla partecipazione a consorzi. Tale rapporto dovrà essere corredato da schede riassuntive delle informazioni più significative quali: i contenuti, i contraenti, la struttura incaricata della esecuzione, l'importo, lo stato di attuazione ed altri elementi utili ai fini di offrirne un quadro il più possibile esauriente.

Art. 52 ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

1. L'Università provvede all'acquisizione di beni e servizi secondo criteri di trasparenza e all'affidamento di incarichi professionali secondo criteri di riconosciuta professionalità, in conformità alle norme previste dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 53 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"

1. Ai sensi e per gli effetti dei D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, ed in particolare dell'art.2, commi 2, lett. a), e 8, all'Azienda Universitaria Policlinico P. Giaccone succede l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", dotata di autonoma soggettività giuridica ed economico-finanziaria, ente strumentale dell'Università degli studi, mediante il quale si realizzano i compiti istituzionali della Facoltà medica.
2. L'attività dell'Azienda è determinata nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le attività di didattica e di ricerca scientifica della Facoltà medica.
3. Sono organi dell'azienda:
 - a) il Direttore Generale;
 - b) il Collegio Sindacale;
 - c) l'Organo di Indirizzo, presieduto dal Preside della Facoltà medica.
4. I rapporti tra Università e Regione Siciliana verranno regolati da appositi protocolli, secondo quanto previsto dall'Art. 1 del D.Lgs. 517199.

Art. 54 AZIENDE AGRARIE

1. L'Università, per le finalità della didattica e della ricerca scientifica nel settore dell'agricoltura, può dotarsi di una Azienda agraria di sua proprietà.
2. L'organizzazione e la gestione dell'Azienda agraria va conformata alle norme previste dal Regolamento di gestione delle Aziende agrarie.

TITOLO VII. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 55 MODIFICHE DI STATUTO

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, i Consigli di Dipartimento, i Consigli di Facoltà e i Consigli di Corso di Studio.

2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposte di modifica dello Statuto. Su tali proposte, il Senato Accademico si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni.
3. Lo Statuto è emanato dal Rettore secondo le procedure previste dalle leggi vigenti.
4. Le modifiche di Statuto entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 56 NATURA DEI PARERI

1. La natura dei pareri, quando non altrimenti specificato, è da intendersi obbligatoria e non vincolante. Quando non altrimenti specificato, i pareri devono essere emessi entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali l'organo richiedente può deliberare anche in assenza del parere richiesto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 57 Tutti gli organi di governo di ateneo, collegiali e monocratici, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi previsti dal presente statuto.
- Art. 58. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Dipartimenti approvano il regolamento per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di dipartimento di cui all'art. 28, comma 3, lett. e) e f) del presente Statuto.
- Art. 59. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente articolo, i Direttori di quei Dipartimenti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 1 e 2, indicano le elezioni di cui all'art. 58.
- Art. 60. Entro i trenta giorni successivi allo svolgimento delle elezioni di cui all'art. 59, il Decano indice le elezioni del Direttore del Dipartimento e dei componenti delle Giunte di Dipartimento.
- Art. 61. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto, i Dipartimenti che non possiedono i requisiti di cui all'art. 27, comma 1 e 2, del presente Statuto formulano al Senato Accademico una proposta di modifica o di disattivazione. Il Senato Accademico delibera entro i trenta giorni successivi.
- Art. 62. Entro sei mesi dal termine di cui all'art. 61, i Dipartimenti formulano al Consiglio di Amministrazione la proposta di costituzione delle nuove Strutture di raccordo.
- Art. 63. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, delibera entro i tre mesi successivi al termine di cui all'art. 62 e indica la data della loro attivazione.
- Art. 64. Entro tre mesi dal termine di cui all'art. 63, il Rettore indice le elezioni per il Consiglio di Amministrazione. Le prerogative di cui all'art.15 sono esercitate dal Senato Accademico in regime di *prorogatio*.
- Art. 65. Entro il termine di trenta giorni dall'elezione del Consiglio di Amministrazione, il Rettore indice le elezioni per il Senato Accademico.
- Art. 66. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico eletto ai sensi del precedente articolo, designa il Direttore Generale ai sensi dell'art. 20.

Art. 67. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 9 della legge 240/10, il mandato del Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n. 240/10 è prorogato di due anni.